



CITTA' DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI COMMERCIO

(Adeguamento del Regolamento di Polizia Locale)

(Art. 6 D.Lgs. n. 114/98)

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 11 del 27 febbraio 2002

INDICE:

I	
TITOLO 1°: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 1 - ATTIVITÀ SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO.....	3
TITOLO 2°: ESERCIZI DI VICINATO	4
ART. 2 - ESERCIZI DI VICINATO: CLASSIFICAZIONE.....	4
ART. 3 - COMUNICAZIONE - NATURA GIURIDICA	4
ART. 4 - MODULISTICA	5
ART. 5 - PROCEDURE.....	5
ART. 6 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA.....	7
ART. 7 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE.....	7
ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI	8
ART. 9 - PREPOSTO ALLA VENDITA GENERI ALIMENTARI.....	8
ART. 10 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE.....	8
ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	9
ART. 12 - OPERATORI EXTRACOMUNITARI	9
ART. 13 - DESTINAZIONE D'USO RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ MISTA	10
ART. 14 - VENDITA DI PRODOTTI EFFETTUATA	10
DA IMPRESE ARTIGIANE E/O INDUSTRIALI.....	10
ART. 15 - COMUNICAZIONE DATI NON COMPRESI E NON SOGGETTI.....	10
ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL MODELLO COM 1	10
ART. 16 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI.....	11
ART. 17 - ATTIVITÀ' ABUSIVA ESERCIZI DL VICINATO	11
TITOLO 3°: MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	12
ART. 18 - ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE.....	12
ART. 19 - MODULISTICA	13
ART. 20 - PREPOSTO ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI	13
ART. 21 - ESERCIZI MEDIA DISTRIBUZIONE - COMUNICAZIONI.....	14
ART. 22 - PROCEDURE	14
ART. 23 - GESTIONE REPARTO PRO-TEMPORE.....	14
TITOLO 4°: DISPOSIZIONI URBANISTICHE	15
ART. 24 - AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE EDILIZIA ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA PER UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA	15
ART. 25 - COMUNICAZIONE APERTURA ESERCIZIO DI VICINATO.....	16
E DESTINAZIONE D'USO DEL LOCALE.....	16
TITOLO 5°: DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE	17
ART. 26 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA	17
ART. 27 - ATTESTATO DI IDONEITA' SANITARIA	17
TITOLO 6°: DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	19
ART. 28 - FORME SPECIALI DI VENDITA	19
ART. 29 - VENDITE STRAORDINARIE.....	19
ART. 30 - COMMERCIO DI COSE USATE.....	20
ART. 31 - COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI SOGGETTI A NORME SPECIALI	20
ART. 32 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE.....	20
ART. 33 - COMMERCIO ALL'INGROSSO	21
ART. 34 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO	21
TITOLO 7°: DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE.....	22

TITOLO 1°: AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1- ATTIVITÀ SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Sono assoggettate all'osservanza del presente regolamento le attività commerciali disciplinate con Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 con esclusione sia delle grandi strutture di vendita di cui alla lett. f) dell'art. 4 che del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al Titolo X dello stesso decreto.

TITOLO 2°: ESERCIZI DI VICINATO

ART. 2 - ESERCIZI DI VICINATO: CLASSIFICAZIONE

1. Sono classificati “esercizi di vicinato” quelli aventi una superficie di vendita nella misura massima di mq. 250 (mq. 150 nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99).
2. Gli stessi esercizi di vicinato sono così distinti:
 - ☞☞V1: Esercizi di vicinato alimentari o misti;
 - ☞☞V2: Esercizi di vicinato non alimentari;
 - ☞☞VS: Esercizi di vicinato congiunti ad esercizi di vendita all'ingrosso esclusivamente dei seguenti prodotti:
 - ☞ Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - ☞ Materiale elettrico;
 - ☞ Colori, vernici e carte da parati;
 - ☞ Ferramenta ed utensileria;
 - ☞ Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - ☞ Strumenti scientifici di misura;
 - ☞ Macchine per ufficio e relativi accessori e parti di ricambio;
 - ☞ Auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - ☞ Combustibili;
 - ☞ Materiali per l'edilizia;
 - ☞ Legnami;
 - ☞ Mobili.

ART. 3 - COMUNICAZIONE - NATURA GIURIDICA

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite di cui al precedente art. 2, il subingresso nella gestione o proprietà per atto fra vivi o mortis-causa, la variazione del settore merceologico e la cessione dell'attività, sono soggette a comunicazione al Comune.

2. Alla comunicazione di cui al presente articolo non si applicano gli artt. 19 e 20 della Legge n. 241/90 trattandosi di figura giuridica a se stante, "TERZIUM GENUS", soggetta a regolamentazione esclusiva, che ovviamente non esclude la compatibilità con la normativa citata. È applicabile la disciplina sostanziale introdotta dal D.P.R. 26.04.92 n. 300 nella parte in cui si possa ancora considerare vigente e sempre nei limiti della compatibilità.

ART. 4 - MODULISTICA

1. Le comunicazioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dall'art.26 - comma 5 - del D. Lgs. Nr. 114/98, relative agli esercizi di vicinato, devono essere presentate al Comune esclusivamente su modelli conformi denominati COM 1, come pubblicati sulla G.U. n° 209 del 18.12.2000 predisposti dalla conferenza unificata istituita con l'art. 8 del D.Lgs. n. 281/97 ed eventuali successivi adeguamenti.
2. Le comunicazioni formulate su modulistica non conforme a quella sopra indicata, dovranno essere riproposte e compilate secondo le avvertenze ed istruzioni emanate dal Ministero delle Attività Produttive con Circolare n° 3526/C, prot. 512877 del 10.10.2001.

ART. 5 - PROCEDURE

1. La comunicazione non è soggetta a bollo e va compilata in tre copie:
 - ~~una~~una per il Comune;
 - ~~una~~una per l'impresa;
 - ~~una~~una per la C.C.I.A.A. al fine della presentazione all'Ufficio Imprese, entro 30 giorni dall'effettivo avvio delle operazioni di vendita, unitamente al modello per la domanda di iscrizione al Registro Imprese.
2. La firma in originale e la data debbono essere apposte su ognuna delle 3 copie nelle modalità di cui all'art. 38 – comma 3° del D.P.R. n. 445/2000. La comunicazione (come ogni istanza relativa ad attività economiche) entro 10 (dieci) giorni dalla data di arrivo, è

posta in pubblicazione all'Albo Comunale per il periodo di gironi 15 (quindici) consecutivi, ciò ai fini della dovuta pubblicità ai sensi del Capo 3° della Legge n. 241/90.

3. Il Responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1° dell'art. 16 del D.P.R. n. 445/2000 relativo alla riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi, provvede d'ufficio a verificare, tramite formale richiesta ai Servizi interni ed esterni di competenza:

☞ il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;

☞ che il locale, od i locali nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento o la diminuzione della superficie d'esercizio, rispettino le prescrizioni del Regolamento di Polizia Urbana - Annonaria ed igienico-sanitaria;

☞ la conformità alle condizioni stabilite per gli esercizi commerciali dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e dal P.R.G.;

☞ che la destinazione d'uso dei locali sia conforme a quelle consentita dalle norme di cui sopra, fatte salve le limitazioni di tipo urbanistico eventualmente previste in atti di programmazione urbanistiche-territoriale;

☞ la regolarità di quanto comunicato rispetto alle norme relative al settore merceologico, all'ubicazione ed all'ampiezza della superficie di vendita.

4. I Servizi interni debbono corrispondere alle richieste di accertamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di invio tramite il Protocollo interno del Comune.

5. Conclusi gli accertamenti di cui ai comma precedenti, entro 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione, in Responsabile del procedimento far constare l'esito degli stessi accertamenti con apposito visto favorevole o sfavorevole a margine della stessa comunicazione. E', altresì, dovuta la comunicazione al Questo ai sensi della Lgge 12.08.1993, n. 310 – art. 8.

6. In caso di verifica negativa per insussistenza dei requisiti e condizioni prescritti dalla legge, il Responsabile del procedimento, tenuto conto di quanto dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98, notifica al soggetto interessato che l'operazione di cui alla comunicazione non può essere effettuata. In tale fattispecie, qualora l'interessato ritenga di provvedere ad adeguarsi ai requisiti prescritti, presenterà nuova

comunicazione che sarà istruita con le modalità ed i termini sopra stabiliti.

7. Qualora il procedimento trovi conclusione negativa dopo il termine dei 30 giorni prescritti e comunque ad attività già iniziata, deve essere notificata l'immediata chiusura dell'esercizio per effetto della decadenza ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nel qual caso, opera, altresì, la denuncia all'Autorità Giudiziaria per dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 – comma 1° - dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

ART. 6 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ogni altro vano adibito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato direttamente all'unità immobiliare principale in interagenza funzionale con quest'ultima.
2. Non può essere computata nella superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, quella destinata ad uffici e servizi, nonché quella comunque chiusa al pubblico e la eventuale zona carrelli antistante la barriera casse, a condizione che in questa zona non vi siano merci in esposizione.
3. Le mostre in cui il pubblico può accedere, qualora vi si pratici la vendita o l'esposizione a fine di vendita, sono equiparate a tutti gli effetti a esercizi commerciali e le relativi superfici sono da considerarsi destinate alla vendita.

ART. 7 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

1. Fatto salvo il rispetto della normativa urbanistica ed igienico-sanitaria, l'ampliamento di superficie è sempre ammesso fino al limite massimo per gli esercizi di vicinato.
2. Le modalità ed i termini di esecuzioni per l'ampliamento della superficie di vendita sono analoghi a quelli previsti per il procedimento amministrativo relativo a nuova apertura.

ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI

1. Ai fini della valutazione dei requisiti professionali di cui al comma 5° dell'art.5 del D. Lgs. n. 114/98, è riconosciuta la sussistenza degli stessi, oltre che nei casi previsti dallo stesso comma 5°, anche in capo ai soggetti che hanno esercitato attività di vendita presso aziende artigianali del settore alimentare per un periodo di almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in proprio o in qualità di dipendenti qualificati o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado del titolare dell'azienda, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.

ART. 9 - PREPOSTO ALLA VENDITA GENERI ALIMENTARI

1. Per le imprese individuali non è ammesso il preposto alla vendita in sostituzione del titolare dell'esercizio.
2. Per le forme societarie il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art.5 del D. Lgs. n. 114/98 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.
3. Non sono richiesti atti di incarico o di nomina oltre alla sottoscrizione dell'apposita modulistica ministeriale – allegato B del Mod. COM 1.

ART. 10 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE

1. Le vendite stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per gli esercizi ad apertura a tempo indeterminato.
2. Per le sole comunicazioni di vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato, non è richiesto il rispetto del decorso di almeno gg. 30 dalla data di ricezione della stessa. Le vendite occasionali e marginali sono così intese:

☞ attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensi-

bilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

☞ attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

☞ cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

Le attività devono essere svolte:

☞ in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;

☞ senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La sospensione dell'attività per un periodo continuo superiore a gg. 30 (trenta) deve essere comunicata al Comune. L'inattività non potrà superare un periodo superiore ad un anno.

ART. 12 - OPERATORI EXTRACOMUNITARI

1. I cittadini extracomunitari devono allegare alla comunicazione fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.
2. In caso di società si verificano i permessi di soggiorno dei legali rappresentanti e non le condizioni di reciprocità.

ART. 13 - DESTINAZIONE D'USO RELATIVA AI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ MISTA

1. Relativamente all'aspetto tecnico-urbanistico è ammessa, nello stesso locale, l'attività promiscua di attività commerciale unita ad altre compatibili sotto l'aspetto igienico-sanitario e della funzionalità del servizio da rendere al consumatore. In tale caso la destinazione d'uso del locale dovrà essere quella relativa all'attività permanente. Per attività prevalente si intende quella relativa al maggior fatturato.
2. Per quanto attiene all'esercizio dell'attività commerciale, l'operatore è comunque soggetto al rispetto del D. Lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 19/99.

ART. 14 - VENDITA DI PRODOTTI EFFETTUATA DA IMPRESE ARTIGIANE E/O INDUSTRIALI

1. Gli industriali (ovvero i produttori non iscritti nell'Albo Artigiani), nonché gli artigiani iscritti nell'Albo, qualora vendano al dettaglio i beni da essi prodotti nei locali di fabbricazione o ad essi adiacenti, non sono soggetti alle norme di cui al D. Lgs. n. 114/98.
2. Se la vendita avviene in locali diversi da quelli della produzione si osservano le stesse procedure e modalità prescritte per gli operatori commerciali.

ART. 15 - COMUNICAZIONE DATI NON COMPRESI E NON SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL MODELLO COM 1

1. In caso di variazione della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa avvenute dopo la comunicazione di cui al modello COM 1, l'impresa è tenuta a comunicare al Comune la variazione avvenuta entro 30 gg., con semplice avviso, in carta libera, degli elementi integrativi oggetto della variazione.
2. In caso di variazione del designato preposto o del legale rappresentante per società

che esercitano l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, sul quale insistevano i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui al comma 5° dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, la stessa società è tenuta a ripresentare l'Allegato B del modello COM 1, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato la variazione.

3. Le mostre in cui il pubblico può accedere ma nelle quali non viene effettuata nessuna attività di vendita, nemmeno sotto forma di raccolta di ordinativi, sono soggette ad una mera comunicazione al Servizio Attività Produttive del Comune, da effettuarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio della stessa mostra.

ART. 16 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI

1. Ai produttori agricoli singoli od associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla Legge 25.03.1959 n. 125 e successive modificazioni ed alla Legge 9.02.1963 n. 59 e successive modificazioni, non si applicano le norme contenute nel D. Lgs. N. 114/98.
2. Per la vendita dei propri prodotti al consumatore, il soggetto interessato denuncia l'inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 7.08.1990 n. 241, così come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 24.12.1993 n. 537.

ART. 17 – ATTIVITÀ' ABUSIVA ESERCIZI DI VICINATO

1. Il D. Lgs. Nr. 114/98 non prescrive alcun termine finale per l'esercizio del potere di vigilanza. In ogni tempo, anche dopo i trenta giorni del potere di intervento in via preventiva, il Comune, con potere vincolato, ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita che sia accertato non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Nei casi di possibile regolarizzazione, il Comune ordina la sospensione dell'attività indicando un tempo massimo per il ripristino della legalità.

TITOLO 3°: MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ART. 18 - ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE

1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale le aperture di nuovi esercizi commerciali denominati "medie strutture" con superficie di vendita nei limiti minimi e massimi così come specificato al successivo comma 2°.
2. Detti esercizi sono così distinti:
 - ~~///~~ A Medie strutture inferiori alimentari o miste con superficie di vendita superiore a 250 mq. ed inferiore a 1.500 mq. (superiore a 150 mq. e fino a 800 mq. nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
 - ~~///~~ B Medie strutture superiori alimentari o miste con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. ed inferiore a 2.500 mq. (superiore a 800 mq. e fino a 1.500 mq. nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
 - ~~///~~ D1 Medie strutture inferiori non alimentari con superficie di vendita superiore a 250 mq. ed inferiore a 1.500 mq. (superiore a 150 mq. e fino a 800 mq. nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
 - ~~///~~ D2 Medie strutture superiori non alimentari con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. ed inferiore a 2.500 mq. (superiore a 800 mq. e fino a 1.500 mq. nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
 - ~~///~~ D4 (Centro Commerciale) Medie e grandi strutture non alimentari, di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/99 con superficie di vendita superiore a 250 mq. (superiori a mq. 150 nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
 - ~~///~~ D5 (Centro Commerciale) Medie e grandi strutture alimentari o misto, di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/99 con superficie di vendita

superiore a 250 mq. (superiori a mq. 150 nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99).

3. Sono, altresì, soggetti ad autorizzazione la concentrazione, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'accorpamento e l'estensione del settore merceologico degli esercizi che operano nell'ambito della superficie di cui al precedente comma 2°.

ART. 19 - MODULISTICA

1. Le istanze di autorizzazione tese ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. Nr. 114/98 sono presentate al Comune su modelli conformi, denominati COM 2, come pubblicati sulla G.U. n° 209 del 18.12.2000 predisposti dalla conferenza unificata istituita con l'art. 8 del D.Lgs. n. 281/97 ed eventuali successivi adeguamenti.
2. La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni di cui alla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n° 3526/C nr, 512877 di prot. del 10.10.2001. Tale Modulistica e Circolare esplicativa sono disponibili presso l'Ufficio AA.PP. del Comune.
3. Per ognuna delle istanze di apertura, concentrazione, trasferimento, ampliamento, accorpamento è prescritta la contestuale presentazione della documentazione tecnica progettuale dell'insediamento atta a verificare tutti gli elementi di valutazione e di giudizio necessari, non che l'indicazione degli standard urbanistici prescritti dal P.R.G. conformemente agli indirizzi ed ai criteri comunali vigenti.

ART. 20 - PREPOSTO ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

1. Per le imprese individuali non è ammesso il preposto alla vendita in sostituzione del titolare dell'esercizio.
2. Per le forme societarie il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5° dell'art.5 del D. Lgs. n. 114/98 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

3. Non sono richiesti atti di incarico o di nomina oltre alla sottoscrizione dell'apposita modulistica ministeriale allegato B del Mod. COM 2.

ART. 21 - ESERCIZI MEDIA DISTRIBUZIONE - COMUNICAZIONI

1. Per le operazioni di apertura a seguito di subingresso, per riduzione di superficie e di settore e per la cessazione di attività, è dovuta la comunicazione al Comune tramite il Protocollo Generale.
2. Per le operazioni di cui al precedente comma è dovuta la comunicazione su Modello definito COM 3, come pubblicato sulla G.U. n° 209 del 18.12.2000 ed eventuali successivi adeguamenti.

ART. 22 - PROCEDURE

1. Le procedure per le autorizzazioni di cui al presente Titolo 3° sono stabilite nei “criteri per il rilascio di autorizzazioni commerciali inerenti medie strutture di vendita” e nelle “norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per apertura, trasferimento, ampliamento, concentrazione ed accorpamento per le medie strutture di vendita” vigenti in questo Comune.

ART. 23 - GESTIONE REPARTO PRO-TEMPORE

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati, può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che abbia i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.
2. Nella fattispecie, pur non costituendo la gestione di reparti caso di subingresso, la modulistica da utilizzare è quella del Modello COM 3.

TITOLO 4°: DISPOSIZIONI URBANISTICHE

ART. 24 – AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE EDILIZIA ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA PER UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione o cambio di destinazione d'uso da una categoria catastale all'altra anche senza alcuna esecuzioni di lavori, è subordinato al preventivo assenso dell'Ufficio comunale competente. Detto assenso sarà rilasciato nel pieno rispetto dei requisiti e degli standard urbanisti vigenti della relativa zona del P.R.G. di insediamento.
2. Lo stesso ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, esprime il suddetto assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le direttive di cui alla L. R. 19/99. Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L'ufficio si pronuncia entro 90 giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.
3. Qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 1°, la concessione o autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo.
4. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 1°, decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio, non sia stata richiesta la corrispondente concessione o la relativa autorizzazione edilizia nei tempi stabiliti nella lettera a) comma 4, art. 22 del D.Lgs. 114/98.

**ART. 25 – COMUNICAZIONE APERTURA ESERCIZIO DI VICINATO
E DESTINAZIONE D'USO DEL LOCALE**

1. La comunicazione all'apertura, trasferimento od ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato in un locale senza la specifica destinazione d'uso commerciale, dovrà essere accompagnata da una copia di richiesta di cambio di destinazione d'uso inoltrata all'Ufficio tecnico comunale competente.
2. Lo stesso Ufficio tecnico comunale dovrà pronunciarsi sulla richiesta entro 30 giorni. Decorso inutilmente tale periodo la richiesta si intende accolta ed il locale sarà considerato a specifica destinazione d'uso commerciale, purchè l'esercizio venga attivato nel pieno rispetto dei requisiti e degli standard urbanistici vigenti della zona di P.R.G. di insediamento.

TITOLO 5°: DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

ART. 26 – AUTORIZZAZIONE SANITARIA

1. Gli esercizi commerciali o i reparti se trattasi di medie strutture o centri commerciali divisi in reparti, in cui avviene la produzione, la preparazione o il confezionamento di sostanze alimentari sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 30.04.1962 e del D.P.R. n. 26.03.1980, n. 327.
2. Sono, altresì soggetti ad autorizzazione sanitaria i depositi di prodotti alimentari ai fini della commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio.
3. L'autorizzazione è rilasciato dal Comune in seguito ad apposito parere dell'Azienda Sanitaria U.S.L. territorialmente competente. La richiesta di autorizzazione sanitaria, da effettuarsi su apposito modello predisposto dal Servizio AA. PP. del Comune, dovrà essere corredata da:
 - ~~///~~ Planimetria del locale in scala 1:100, quotata, con l'indicazione della ripartizione tecnico-funzionale degli spazi (in tre copie ed a firma di un tecnico abilitato);
 - ~~///~~ Planimetria del locale in scala 1:100, quotata, con l'indicazione dei diagramma di flusso ed un apposita legenda delle attrezzature ed impianti utilizzati (in tre copie ed a firma di un tecnico abilitato);
 - ~~///~~ Relazione tecnica descrittiva del locale, dei servizi, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei reflui, della salvaguardia dell'igienicità del locale stesso e dei prodotti commercializzati (in tre copie ed a firma di un tecnico abilitato);
 - ~~///~~ Copia dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 27 – ATTESTATO DI IDONEITA' SANITARIA

1. Tutte le attività commerciali diverse da quelle di cui al precedente articolo 26, sono soggetti al rilascio di apposita attestazione di idoneità sanitaria prima dell'inizio

dell'attività di vendita e con specifico riferimento alle categorie merceologiche da trattare.

2. Sono, altresì, soggette a specifico attestato di idoneità sanitaria tutti quelli esercizi commerciali nei quali vengono commercializzati animali vivi e prodotti alimentari per gli stessi animali.
3. L'attestato è rilasciato dal Comune in seguito ad apposito parere dell'Azienda Sanitaria U.S.L. territorialmente competente. La richiesta di attestato di idoneità sanitaria, da effettuarsi su apposito modello predisposto dal Servizio AA. PP. del Comune, dovrà essere corredata da:

~~///~~ Planimetria del locale in scala 1:100, quotata, con l'indicazione della ripartizione tecnico-funzionale degli spazi e lo schema di lay-out delle attrezzature ed impianti utilizzati (in tre copie ed a firma di un tecnico abilitato);

~~///~~ Relazione tecnica descrittiva del locale, dei servizi, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei reflui, della salvaguardia dell'igienicità del locale stesso e dei prodotti commercializzati (in tre copie ed a firma di un tecnico abilitato);

~~///~~ Copia dell'autorizzazione allo scarico.

TITOLO 6°: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 28 - FORME SPECIALI DI VENDITA

1. Sono forme speciali di vendita al dettaglio quelle elencate agli artt. 16,17,18 e 19 del titolo VI del D. Lgs. n. 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio del consumatore).
2. Le attività di commercio elencate nei predetti articoli sono soggette alla presentazione al Comune di apposita comunicazione e sottoposte alla stessa procedura prevista per gli esercizi di vicinato, così come elencato nell'apposita parte del presente regolamento.
3. La modulistica è quella del Modello COM 4, COM 5, COM 6, CLOM 6-BIS e COM 7, pubblicati sulla G.U. n. 209 del 18.12.2000 predisposti dalla conferenza unificata istituita dall'art. 8 del D.LGS. N. 281/97 ed eventuali successive modificazioni. L'attività potrà essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione.
4. Le attività che operavano già alla data del 24.04.1999 non sono soggette a comunicazione, fatto salvo in ogni caso l'adeguamento alle nuove regole sulle modalità di vendita.

ART. 29 - VENDITE STRAORDINARIE

1. Sono vendite straordinarie quelle indicate al comma 1° dell'art. 15 del D. Lgs n. 114/98; alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 2,3,4 dello stesso articolo nonché quelle di cui al Titolo 5° della L.R. n. 19/99.
2. Per le vendite promozionali si osserva la normativa di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 114/98, con il limite che le stesse non potranno essere effettuate per un

periodo di tempo, anche frazionato, superiore a 90 giorni per ogni anno solare. L'inizio di dette vendite dovrà essere preceduto da apposita comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio.

ART. 30 – COMMERCIO DI COSE USATE

1. Gli esercenti il commercio di cose usate, oltre alla comunicazione, se operanti in locali di vicinato o all'autorizzazione se in locali di media distribuzione, sono tenuti ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e dall'art. 242 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635.

ART. 31 - COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI SOGGETTI A NORME SPECIALI

1. Nel caso in cui il titolare di esercizio commerciale ponga in vendita generi soggetti a norme speciali (art. 26 - comma 3 - del D. Lgs. Nr. 114/98) ad esempio latte fresco - funghi freschi - ottica - audiologica - ortopedia e sanitari – erboristeria (con esclusione della sola commercializzazione dei prodotti confezionati all'origine) - preziosi - fitosanitari - piante da riproduzione - ecc.), è tenuto a comunicare preventivamente al Comune gli estremi del documento o del titolo prescritto che abilita a tale attività.
2. Nel caso di tabella speciale devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni per generi di monopolio, carburanti e farmacie.

ART. 32 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE

1. Un esercizio può porre in vendita solo le merci comprese nel settore per il quale è abilitato.
2. La vendita al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo di prodotti promiscui appartenenti ai due settori, in esercizio abilitato ad uno solo di essi, è consentita

nell'esercizio che abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.

3. In ogni caso, tale commercio si intende subordinato all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitarie relative ai prodotti posti in vendita.

ART. 33 - COMMERCIO ALL'INGROSSO

1. È commercio all'ingrosso l'attività così come definita all'art. 4 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. n. 114/98.
2. La verifica dei requisiti soggettivi è effettuata dalla Camera di Commercio, Registro Imprese, nel momento in cui l'operatore denuncia l'attività entro 30 giorni dall'avvio.
3. L'operatore dovrà darne comunicazione al Comune prima dell'inizio dell'attività. Allo stesso Comune spetta la verifica dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

ART. 34 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO

1. Al fine di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva, nonché al fine di elaborare ed aggiornare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la media distribuzione, il Comune è tenuto ad aggiornare almeno ogni tre anni, i dati della rete informativa del sistema distributivo commerciale presente sul territorio registrando tutte le attività commerciali suddivise per esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di vendita, Centri Commerciali e distinte per settore alimentare e settore non alimentare.
2. L'aggiornamento dei dati della rete distributiva deve trovare applicazione a cicli temporali non superiori al triennio.

TITOLO 7°: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali in materia di commercio, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso incompatibili.

ART. 36 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da nr. 36 articoli, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.